



Ministero della salute


DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
ex UFFICIO VI DGSAN

Ministero della Salute

DGSAN

0000444-P-10/01/2014

I.4.c.c.8.8/2



132554789

Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano

Loro Sedi

Istituto Superiore di Sanità

V.le Regina Elena, 299

Roma

Comando Carabinieri per la tutela della salute

V.le dell'Aeronautica, 122

Roma

N

Disposta al Foglio del

N

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
U.P. VETERINARIA	
Data di arrivo	
Data registraz.	15 GEN. 2014
Prot. N.	18526
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
E.900.02.16	

OGGETTO:

Regolamento di esecuzione (UE) n.1321/2013 che istituisce un elenco dell'Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati all'utilizzo come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati, pubblicato sulla G.U.U.E. L333 del 12 dicembre 2013.

A partire dal 1° gennaio 2014 è in applicazione la lista dei cosiddetti "aromi di fumo" ovvero quelle sostanze impiegate nella produzione dei prodotti alimentari per conferire loro, in generale, un sapore di affumicato.

Con l'entrata in vigore delle disposizioni del regolamento indicato in oggetto è stato infatti istituito l'elenco dell'Unione europea dei **prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati** (in seguito indicati come prodotti primari) **all'utilizzo come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati.**

Questo elenco, previsto dall'articolo 6 del regolamento (CE) n.2065/2003, è stato adottato dalla Commissione europea dopo la valutazione della sicurezza effettuata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) su ciascun prodotto primario per il quale era stata presentata una domanda di autorizzazione valida.

Soltanto 10 sono i prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati e dunque riportati nell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n.1321/2013 che fissa per ogni prodotto i dati di seguito indicati:

- il codice di identificazione SF (Smoke Flavouring) seguito da un numero progressivo;
- la denominazione del prodotto;
- il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione;
- la descrizione e la caratterizzazione del prodotto;
- le condizioni d'impiego;
- data di inizio e di fine autorizzazione.

Tali prodotti, ottenuti dalla combustione controllata del legno a cui si possono aggiungere, anche erbe spezie, devono essere conformi sia a quanto stabilito nel regolamento in oggetto sia ai limiti fissati per il benzo (a) pirene e benzo (a) antracene di cui al regolamento (CE) n.2065/2003 (cfr. articolo 5 ed allegato I regolamento (CE) n.2065/2003).


Al riguardo si rammentano gli adempimenti prescritti da quest'ultimo provvedimento ed in particolare dall'articolo 13 che stabilisce per gli operatori del settore alimentare quali informazioni devono essere trasmesse per assicurare la **tracciabilità** dei prodotti primari e degli aromatizzanti di affumicatura derivati.

Pertanto si richiama l'attenzione delle autorità che svolgono ispezioni ed altre misure di controllo necessarie a garantire il rispetto del regolamento in oggetto anche sulle disposizioni del regolamento CE n.2065/2003.

L'Istituto Superiore di Sanità che legge per conoscenza è pregato di fornire, qualora necessario, l'eventuale supporto tecnico per l'identificazione e la caratterizzazione dei prodotti primari di affumicatura.

Si ringrazia della collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio Botrello



EC